



SENT. 241/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59531** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** (c.f. **OMISSIS**), rappresentato e

difeso dall'avv. **Annunziata Geusa** (pec:

geusa.annunziata@ordavvle.legalmail.it):

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti **Lidia Carcavallo** (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) **Sergio Preden** (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), **Giuseppina Giannico** (pec

	SENT. 241/2024	2	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (pec		
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in		
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale		
	dell'Istituto		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia		
	n.418/2021, depositata in data 12 maggio 2021.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, svolta con l'assistenza		
	della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Presidente Acanfora e l'avv.		
	Giannico per l'INPS. Non comparso l'appellante		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,		
	in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno		
	appellante, ex militare alle dipendenze della Guardia di Finanza, in quiescenza		
	dal 22 febbraio 2020 con un'anzianità complessiva di anni 41, mesi 4 e giorni		
	7 di cui anni 14, mesi 4 e giorni 10 alla data del 31 dicembre 1995 e, dunque,		
	destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art.		
	1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335, diretto ad ottenere il		
	riconoscimento del diritto al ricalcolo ed alla riliquidazione della pensione in		
	applicazione dell'art.54 del d.P.R.n.1092/1973, con l'applicazione, sulla		
	quota parte retributiva, dell'aliquota annua del 44% prevista dalla predetta		
	disposizione.		
	Il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità della predetta aliquota come		
	pure dell'aliquota annua del 2,44% statuita dalla sentenza delle Sezioni riunite		

	SENT. 241/2024	3	
	n.1/2021/QM, avendo il ricorrente maturato alla data del 31 dicembre 1995		
	un’anzianità inferiore a 15 anni.		
	Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto		
	notificato in data 12 novembre 2021 e depositato in data 9 dicembre 2021,		
	deducendo che nelle more è intervenuta la sentenza n. 12 del 9 settembre 2021		
	con la quale le Sezioni riunite hanno chiarito la posizione di tutti coloro che		
	alla data del 31 dicembre1995 vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni		
	riconoscendo anche ad essi il diritto alla riliquidazione del trattamento		
	pensionistico con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44%		
	Conclusivamente il sig. OMISSIS ha chiesto di annullare la sentenza		
	impugnata e, conseguentemente, di riconoscere e dichiarare il suo diritto a		
	ricalcolo del trattamento pensionistico erogato; il tutto con decorrenza dalla		
	data di collocamento in quiescenza, oltre accessori di legge e vittoria delle		
	spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.		
	In data 21 settembre 2023 il difensore ha depositato una dichiarazione di		
	carenza di interesse a coltivare il ricorso in appello sottoscritta personalmente		
	dal sig. OMISSIS in data 1° agosto 2023, avendo l’Inps nelle more		
	provveduto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento		
	pensionistico, ex art.54 d.P.R.n.1092/1973.		
	L’Inps si è costituito in giudizio depositando in data 14 ottobre 2023 una		
	memoria in cui aderisce alla richiesta dell’appellante, stante anche l’avvenuto		
	pagamento delle differenze maturate sui ratei arretrati (allega cedolino), con		
	integrale compensazione delle spese del giudizio.		
	Con note d’udienza depositate in data 27 agosto 2024 l’avv. Geusa ha		
	confermato la richiesta del suo assistito, concludendo affinché sia dichiarata		

	SENT. 241/2024	4	
	cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.		
	Nell'odierna udienza l'avv. Giannico per l'Inps ha oralmente confermato la		
	richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.		
	La causa è passata, quindi, in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Va anzitutto premesso che l'istanza depositata per l'odierna udienza di		
	discussione- che fa seguito a quella prodotta in data 21 settembre 2023 a firma		
	del sig. OMISSIS -, recante la richiesta di dichiarare di cessata materia del		
	contendere, risulta sottoscritta dal difensore costituito, avv. Annunziata Geusa,		
	munito anche della facoltà di rinunciare agli atti, come da procura speciale in		
	calce all'atto introduttivo del giudizio rilasciata in data 12 novembre 2021.		
	In ragione di ciò, pur constatando l'assenza del difensore nell'odierna udienza di		
	comparizione, il Collegio ritiene che la controversia possa trovare comunque		
	definizione, senza disporre il rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall'art. 196		
	c.g.c.		
	La <i>ratio</i> di tale disposizione del codice di giustizia contabile è chiaramente		
	finalizzata a temperare sia la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto		
	di difesa, sia la ragionevole durata dell'attività processuale a garanzia della		
	celerità ed economicità della funzione giurisdizionale, entrambi i principi		
	codificati dall'art.111, commi 2 e 3, Cost..		
	Nel caso in esame il difensore dell'appellante, pur non essendo comparso in		
	udienza, ha però manifestato, con una memoria espressamente indicante la data		
	dell'odierna udienza, il proprio intendimento a far sì che il giudizio venga definito		
	con la dichiarazione di cessata materia del contendere.		

Nel delineato contesto appare, pertanto, evidente come lo scopo perseguito dall'art.196 c.g.c. possa ritenersi comunque realizzato, giacché sia rispetto all'uno, che all'altro dei due canoni processuali cui si è fatto riferimento, la posizione assunta dall'avv. Geusa, nell'interesse del suo assistito che peraltro lo ha anche dichiarato anch'egli personalmente per iscritto, è chiara nel senso di far sì che il giudizio venga trattenuto in decisione anche con la sola presenza dell'altra parte in causa (*in terminis*, di questa Sezione, sent.n. 82/2024).

Tanto precisato, va rilevato che anche l'INPS, con la memoria depositata in data 14 ottobre 2023, dopo aver preso atto della predetta dichiarazione e confermato l'avvenuto pagamento delle differenze maturate sui ratei arretrati (come da allegato cedolino), ha formalmente accettato la richiesta di parte avversa di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.

Secondo la pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023), tale provvedimento decisorio si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso.

	SENT. 241/2024	6	
	Nella fattispecie, avendo l’Inps accettato espressamente la richiesta		
	dell’appellante, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del		
	contendere.		
	Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in adesione anche per		
	esse alla concorde richiesta delle parti.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	- dichiara la cessazione della materia del contendere;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 1° OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del		
	f.to digitalmente		
	dispone		

	SENT. 241/2024	7	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 1° OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 1° OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		